

## Manganelli e bastoni estensibili: la nuova sentenza della Corte di Cassazione

**A chi si rivolge:** tutti

**Normative di riferimento:** TULPS

Legge 18 aprile 1975 n. 110

D.lgs. 26 ottobre del 2010 n. 204

### Sintesi

- Il tribunale di Brescia applica la sola ammenda di euro 3.000 a B.P. per porto abusivo di arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 110 del 18 aprile 1975 n. 110;
- Secondo tale normativa, infatti, se il fatto è di lieve entità è possibile comminare la sola ammenda;
- Questa sentenza viene impugnata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello davanti la Corte di Cassazione;
- Secondo il ricorrente il fatto, stanti gli elementi emersi durante il controllo nei confronti di B.P. non può considerarsi come fatto di lieve entità;
- La Cassazione accoglie le doglianze considerando il bastone estensibile arma propria e quindi da ricomprendersi nel novero delle armi proprie di cui all'art. 4 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
- Al fatto quindi non è in alcun modo possibile applicare la scriminante della lieve entità per cui sarebbe possibile applicare la sola ammenda;